**Schema di convenzione tra il Comune di Bari – (Ripartizione Ambiente, Igiene e Sanità, Polizia Locale) e un’Associazione di Volontariato** **o raggruppamento delle stesse per le attività connesse alla lotta al randagismo ed alla corretta gestione degli animali da compagnia nel territorio del Comune di Bari.**

**Premesso che**

* il territorio cittadino è da tempo interessato da frequenti episodi di abbandono di animali, in particolare cani, e che detto fenomeno ha assunto rilevanza significativa;
* l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare un’attività di prevenzione e repressione rispetto ai fenomeni descritti al fine di costituire un deterrente per l’abbandono degli animali e conseguire una riduzione del fenomeno del randagismo ha necessità di eseguire una serie di azioni coordinate e integrate volte a porre in essere una capillare attività di monitoraggio dei comportamenti illeciti unitamente ad un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione;

**Visti**

* la *L. n.281 del 14.08.1991* - “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” che detta i principi generali per la tutela degli animali di affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
* la *L.R. n. 12 del 03.04.1995* e s.m.i. recante gli “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e in particolare:
	+ l’art. 3 comma 1 ove è stabilito che “*Presso il Settore veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti*”;
	+ l’art. 4 comma 1 ove è previsto che “*Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale*”;
	+ l’art. 17 che individua specifiche sanzioni per le ipotesi di abbandono, mancata iscrizione all’Anagrafe Canina e mancata identificazione tramite microchip o tatuaggio;
* il *Regolamento Comunale n. 84 del 31.12.2012* per la “tutela dei diritti degli animali” ove all’art. 20 è previsto che “*E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani*”;

**Rilevato che**

* la *Legge Regionale n. 37/2011* e s.m.i. - Art 13, commi 3 e 4, riconosce agli Enti Locali, la possibilità di utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali, le cui modalità di collaborazione sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate;
* con il *D.L.gs 3 luglio 2017 n.117* e s.m.i*.*, attuativo della legge delega per la riforma del terzo settore contenuta nella Legge 106/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il "**Codice del Terzo settore**" al fine di ottenere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività concepite dal mondo del volontariato che coinvolge circa trecentomila organizzazioni essenziali per la coesione sociale e miglioramento e la salvaguardia della vita sociale;
* la *Legge 241/90* e s.m.i. disciplina l'erogazione di contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse;
* l’art. 13 della L.349 del 08.07.1986 prevede che “*Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente*”;
* l’art. 15 della *legge regionale Puglia n. 12 del 03.04.1995* disciplina tra l’altro le funzioni delle guardie zoofile;
* ai sensi dell’art.6 della L. n.189 del 20.07.2004 “*La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute*”;
* l’art 57 c.p.p. nell’elencare gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria al co.3 testualmente recita: “*Sono altresi’ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55*”;
* l’art. 13 co.2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recita: “*All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria*”.
* Il Soggetto selezionato ha n. \_\_\_ volontari con qualifica di Guardia Zoofila di cui all’art.15 L.R. Puglia n.12/1995 e s.m.i., o di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, di cui all’art.6, co.2 della L. 189/2004 (riconosciute con decreto prefettizio di nomina);
* con *Determinazione Dirigenziale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_* è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di un’Associazione o di un raggruppamento di Associazioni per lo svolgimento di attività di censimento cani, verifiche di microchippatura e repressione illeciti nel territorio comunale, al cui esito è stata selezionata per lo svolgimento del servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il Soggetto selezionato risulta in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai sensi di legge;

**tanto premesso tra**

Il **Comune di Bari** (C.F. 80015010723), in questo atto rappresentato dal Dirigente della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta

Il **Comandante della Polizia Locale** o suo delegato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

L’**Associazione** **di volontariato o suo raggruppamento** (di seguito Soggetto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) , con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro Generale regionale del volontariato al n° \_\_\_\_, e riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. \_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della stessa Associazione/Raggruppamento

**si conviene e stipula quanto segue**

*Art. 1*

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

*Art. 2*

**Obiettivi**

Le attività di cui alla presente convenzione sono finalizzate al potenziamento della sorveglianza e del controllo sul territorio con lo scopo di:

* potenziare le attività di vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Bari;
* prevenire e all’occorrenza reprimere i comportamenti illeciti relativi alla gestione degli animali da compagnia;
* incentivare la cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare, sensibilizzando la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione;
* ridurre il fenomeno del randagismo e dell’abbandono di animali d’affezione.

*Art. 3*

**Durata della convenzione**

Le attività oggetto della presente convenzione avranno inizio dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di un anno.

Il Comune di Bari si riserva la facoltà, che il Soggetto selezionato accetta, di interrompere *ad nutum* il rapporto di collaborazione in qualsiasi momento con un preavviso di dieci giorni.

*Art. 4*

**Attività**

Le attività che il Soggetto selezionato dovrà porre in essere prevedono il monitoraggio del territorio del Comune di Bari, in orari diurni e notturni, atto a ridurre il fenomeno del randagismo ed il manifestarsi di comportamenti difformi o illeciti in tema di decoro urbano e corretta gestione degli animali da affezione. Tali attività sono altresì finalizzate alla responsabilizzazione e sensibilizzazione di chi detiene o possiede un cane.

In particolare le attività oggetto di convenzione riguardano:

1. verifica dell’iscrizione dei cani di proprietà all’anagrafe canina regionale A.C.I.R. tramite lettore universale conforme a norma di legge, adatto a tutti tipi di microchip (trasponder) che permetta di scaricare su pc i microchip letti;
2. controllo presenza microchip/tatuaggi sui cani padronali presenti sul territorio di Bari. I controlli, devono essere rivolti in particolar modo nei confronti di cani razza molossoide: pittbull, rottweiler, corso etc. e, nei confronti di femmine non sterilizzate. Gli animali dovranno essere fotografati, accludendo gli estremi del proprietario che, a qualsiasi titolo, li detiene/custodisce;
3. collaborare con il Comune di Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene e Polizia Locale nell’ambito di campagne di sensibilizzazione ed eventi finalizzati all’adozione dei cani randagi, alla microchippatura degli animali ed alla prevenzione del fenomeno del randagismo;
4. vigilanza e controllo in materia di gestione degli animali da affezione (verifica della corretta profilassi e delle vaccinazioni obbligatorie per legge, controllo sullo stato di salute dei cani, in particolare, nei casi di sospetti maltrattamenti);
5. elevazione di sanzioni in caso di accertata violazione di leggi, regolamento comunale n.84/2012, ordinanze comunali ed altri provvedimenti in materia di tutela degli animali e lotta al randagismo e, in particolare, in caso di violazione delle norme connesse all’obbligo di iscrizione all’ACIR ed agli obblighi di tatuatura e microchippatura dei cani. Gli animali dovranno essere fotografati, accludendo gli estremi del proprietario che, a qualsiasi titolo, detiene/custodisce l’animale;
6. redazione di rapporti di servizio con cadenza mensile sull'attività svolta nel territorio comunale, da trasmettere alla Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene a mezzo PEC: ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
7. controllo delle strutture (aree private/comunali) e dei randagi gestiti dalle Associazioni di Volontariato animaliste ove richiesto dalla scrivente Amministrazione.

Il Soggetto selezionato si impegna affinché siano resi almeno n.16 interventi mensili della durata minima di 4 ore ciascuno.

Durante il servizio il Soggetto selezionato si potrà rapportare con gli organi di Polizia Locale di Bari.

I volontari svolgeranno il servizio esclusivamente in squadre o quantomeno in coppia, in modo volontario a titolo gratuito, conseguentemente lo stesso servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Il Soggetto metterà a disposizione, per lo svolgimento del servizio, un numero adeguato d'incaricati in possesso delle strumentazioni e delle cognizioni tecniche e operative necessarie allo svolgimento del Servizio.

Il Soggetto si impegna a trasmettere l’elenco nominativo dei volontari referenti, con indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail al quale si potrà fare riferimento diretto ed immediato in situazione di criticità. Il Soggetto si impegna a mantenere inalterato il numero dei volontari e le attrezzature messe a disposizione, comunicando ogni eventuale variazione.

L'organizzazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e s'impegna a comunicare immediatamente le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dei compiti, nonché ad informare circa la necessità di eventuali sostituzioni degli operatori.

La Ripartizione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente al Soggetto ogni evento che possa incidere sull'attività di cui alla presente convenzione.

*Art. 5*

**Assicurazione dei volontari e responsabilità**

Il Soggetto garantisce il rispetto della normativa vigente circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è in ogni caso direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al territorio comunale ed a terzi nell’espletamento delle attività, anche in relazione all’operato ed alla condotta di persone a diverso titolo coinvolte, purché da essa direttamente inserite nel presente progetto.

Il Soggetto garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse.

Il Soggetto durante lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione, garantisce il rispetto della normativa vigente circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità per fatti o danni al territorio e a persone e/o cose, inclusi i terzi, connessi all'attività svolta dal Soggetto.

*Art. 6*

**Personale, mezzi ed attrezzature**

Il Soggetto si impegna ad utilizzare esclusivamente personale volontario, debitamente formato in possesso dei titoli, delle cognizioni tecniche e operative necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

Gli operatori devono essere in possesso della idoneità fisica all'attività richiesta e devono essere dotati delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività (autoveicoli, lettori microchip a norma di legge ecc.).

Il Soggetto metterà a disposizione automezzi di servizio con livree associative e/o comunque automezzi in uso/comodato alla stessa.

È a completo ed esclusivo carico del Soggetto l'onere economico assicurativo del personale, dei mezzi e degli strumenti impiegati, nonché quello per la loro manutenzione e gestione.

All'uopo solleva da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione, per l'uso dei predetti mezzi di servizio.

I mezzi, debitamente assicurati, saranno equipaggiati almeno con GPS, fotocamera, telefono cellulare, cassetta pronto soccorso.

*Art. 7*

**Costi, spese, imposte e rimborsi**

Si richiamano i contenuti dell’*art. 56 comma 2 del D.Lgs.117/2017*, riportante: “*Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate*.”

Il Comune si impegna a rimborsare al Soggetto selezionato fino all’80% delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione di idonea relazione e comunque nel rispetto del tetto massimo omnicomprensivo di **€. 8.000,00 anno.**

In particolare le spese documentate potranno anche riguardare l'utilizzo degli automezzi del Soggetto sulla base delle tariffe ACI previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.

I costi del servizio sono quelli derivanti dalle spese da sostenere, gli stessi possono di seguito essere riassunti:

- Costo movimento mezzi;

- Rimborso spese volontari;

- Spese per la formazione del personale volontario;

- Spese di cancelleria, foto, etc.;

- Spese di coordinamento del servizio (attività documentale, elaborazione dati, etc.), e spese per i rapporti interforze e con la P.A.

- Spese generali di funzionamento ed organizzazione, nel limite massimo del 10% delle spese rimborsate.

La suddetta somma, a titolo esclusivo di rimborso spese, verrà erogata con rate trimestrali posticipate, erogate entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito da parte del Soggetto del rendiconto delle spese sostenute.

- Le suddette somme, a titolo esclusivo di rimborso spese, saranno erogate solo ed esclusivamente previa presentazione d'idonea e comprovante documentazione a sostegno delle spese sostenute. Resta pertanto, ad esclusivo carico del Soggetto ogni spesa sostenuta priva d'idonea documentazione giustificativa.

I predetti importi andranno versati su c/c dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, Iban:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intestato al Soggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La liquidazione del contributo sarà disposta, nei modi e nei termini sopra indicati, dal Comune previa acquisizione del visto da parte della Ripartizione della Polizia Locale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso ed in tal caso con spese di registrazione a carico del richiedente.

*Art. 8*

**Risoluzione**

II Comune ha diritto di risolvere, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, la presente convenzione nel caso di mancato rispetto da parte del Soggetto di quanto convenuto ed in particolare per:

1) grave inadempimento del Soggetto in merito alle attività di cui alla presente nonché alle norme che disciplinano il volontariato;

2) inadempimenti relativi al rispetto della normativa vigente sulla sicurezza degli operatori/volontari.

In caso di risoluzione il Soggetto non avrà nulla a che pretendere se non il rimborso delle spese per le attività sino a quel momento prestate, purché rese correttamente, secondo quanto stabilito nella presente convenzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese.

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e condizione ostativa per l'erogazione del contributo, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni nel biennio a far data dalla scadenza della presente convenzione.

*Art. 9*

**Foro esclusivo**

Le parti convengono che eventuali controversie relative alla gestione e/o interpretazione del presente atto siano deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

*Art. 10*

**Trattamento dei dati personali e privacy**

Ai sensi dell'art.6 del GDPR n.679/2016 "Regolamento Europeo su i trattamenti dei dati personali" i dati contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, per l'assolvimento dei relativi obblighi.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Bari

*Art. 11*

**Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle norme del codice civile e a quelle norme previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso.

*Art. 12*

**Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serafina, Cinzia Busano – POS Sanità e Igiene.

Letto, approvato e sottoscritto

|  |  |
| --- | --- |
| Il Soggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Comune di Bari** |
| **Il legale rappresentante p.t.** | **Il Comandante p.t. della Polizia Locale**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Dott. Michele **Palumbo** |
|  |  |
|  | **Il Dirigente p.t. della** **Ripartizione “Tutela Ambiente, Sanità e Igiene”** |
|  | Dott. Ing. Vito **NITTI** |
|  |  |
|  |  |